

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 16 ottobre 2023

**D.g.r. 9 ottobre 2023 - n. XII/1092**  
**Determinazione dell'estensione del territorio agro-silvo pastorale (T.A.S.P.) - Art. 13 della l.r. 26/93**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- la d.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4090 ad oggetto: «Avvio del procedimento di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) - Art. 12, l.r. 16 agosto 1993 n. 26 - e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione di Incidenza (VINCA)»;
- la d.g.r. n. 6973 del 19 settembre 2022 ad oggetto «L.r. 26/93, art. 27 c. 2. Determinazione dei confini della Zona Alpi»;
- la d.g.r. n. 7229 del 24 ottobre 2022 ad oggetto «Determinazione dell'estensione del territorio agro-silvo pastorale (T.A.S.P.) - Art. 13 della l.r. 26/93»;
- le delibere del Consiglio regionale n. 1396 del 10 settembre 2020 e n. 1883 del 18 maggio 2021 con le quali erano stati individuati ed approvati i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, l.r. 26/93;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 20 dicembre 2022 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quarta sezione, nel procedimento vertente tra associazione Lega per l'abolizione della caccia (LAC) Onlus e la Regione Lombardia;
- la sentenza n. 852 del 5 aprile 2023 con la quale il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia annulla le delibere del Consiglio regionale n. 1396 del 10 settembre 2020 e n. 1883 del 18 maggio 2021 nonché la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 4370 del 3 marzo 2021, con le quali erano stati individuati ed approvati i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, l.r. 26/93;
- la d.g.r. n. 479 del 19 giugno 2023 di approvazione della proposta di individuazione di valichi montani in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 5 aprile 2023;
- la d.c.r. n. 53 del 27 luglio 2023 di individuazione dei valichi montani in Regione Lombardia in ottemperanza alla sentenza del TAR n. 852 del 5 aprile 2023;
- il d.d.u.o. n. 2861 del 1° marzo 2023 ad oggetto: «d.g.r. XI/7748/2022 Approvazione del progetto attuativo «Gestione monitoraggio stazione ornitologica di Passo di Spino e studi correlati alla pianificazione faunistico-venatoria» per l'anno 2023 - codice univoco ERSAF.2023.0001977 del 23 febbraio 2023 - impegno di spesa a favore dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) per l'annualità 2025»;

Preso atto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 20 dicembre 2022:

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, sollevate dal TAR Lombardia in quanto il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna, essendo posto a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall'esistenza della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge

n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi operato con la pianificazione faunistica;

Considerato che è stata resa disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia a marzo 2023 la nuova versione del DUSAF ovvero della banca dati geografica di dettaglio nata nel 2000/2001 e arrivata alla sua settima versione che rappresenta la base dati relativa alla Carta di Uso del Suolo Agricolo e Forestale della Regione Lombardia necessaria per il calcolo del TASP;

Ritenuto pertanto necessario avviare un nuovo calcolo del TASP tenendo conto sia della sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2022 che della sentenza del TAR Milano n. 852 del 5 aprile 2023 nonché della disponibilità del DUSAF 7, quale base dati;

Vista la relazione tecnica trasmessa da ERSAF che illustra la proposta di TASP, suddiviso tra Zona Alpi e restante territorio e le metodologie utilizzate al fine della loro individuazione, agli atti degli uffici;

Preso atto dei contenuti della relazione sopra citata che hanno portato a determinare l'estensione del territorio agro-silvo-pastorale lombardo in complessivi ettari 1.858.342, così suddivisi: 723.258,5 ettari in Zona Alpi e 1.135.083,5 ettari nel restante territorio;

Ritenuto pertanto di:

- abrogare la d.g.r. n. 7229 del 24 ottobre 2022 ad oggetto «Determinazione dell'estensione del territorio agro-silvo pastorale (T.A.S.P.) - Art. 13 della l.r. 26/93»;
- determinare l'estensione del Territorio agro-silvo pastorale (T.A.S.P.) al fine di proseguire con l'iter di approvazione del P.F.V. e contestuale procedura di VAS e Vinca, per complessivi ettari 1.858.342 così suddivisi:
  - 723.258,5 ettari in Zona Alpi, 1.135.083,5 ettari nel restante territorio;
- individuare il Territorio agro-silvo pastorale mediante lo shape-file denominato «T.A.S.P.», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, a causa della tipologia di estensione del file non può essere pubblicato sul BURL e viene quindi depositato agli atti della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie oltre che reso disponibile al link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/serviziinformazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di abrogare la d.g.r. n. 7229 del 24 ottobre 2022 ad oggetto «Determinazione dell'estensione del territorio agro-silvo pastorale (T.A.S.P.) - Art. 13 della l.r. 26/93»;

2. di determinare l'estensione del Territorio agro-silvo pastorale (T.A.S.P.), in complessivi ettari 1.858.342, così suddivisi: 723.258,5 ettari in Zona Alpi e 1.135.083,5 ettari nel restante territorio;

3. di stabilire che di tali dati venga preso atto nella proposta di piano faunistico venatorio regionale, al fine di proseguire con l'iter collegato alla sua approvazione e contestuale procedura di Vas e Vinca;

4. di individuare il Territorio agro-silvo pastorale mediante lo shape-file denominato «T.A.S.P.», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, a causa della tipologia di estensione del file non può essere pubblicato sul BURL e viene quindi depositato agli atti della UO Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna oltre che reso disponibile al link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/serviziinformazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di pubblicare lo shapefile denominato «T.A.S.P.» al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/serviziinformazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>.

Il segretario: Riccardo Perini